

Legge comunale sui diritti politici

I. Disposizioni generali

- Art. 1.* 1. La legge, disciplina entro i limiti posti dal diritto superiore, lo svolgimento e l'organizzazione delle votazioni e delle elezioni comunali, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in affari comunali. *Campo di applicazione*
2. Per tutto quanto non regolato dallo Statuto comunale e dalla presente legge si applicano per analogia le disposizioni della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC, C.S. 150.100) e dell'ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC, C.S. 150.200). In particolare si applicano le seguenti disposizioni:
- art. 3 a 6 LDPC, diritto di voto e di elezione ivi compreso il diritto di voto e di elezione degli svizzeri all'estero;
 - art. 8 a 14 LDPC, organizzazione delle elezioni e delle votazioni;
 - art. 17 e 19 LDPC, elezioni suppletive;
 - art. 25 a 30 LDPC, esercizio del diritto di voto;
 - art. 31 a 41 LDPC, determinazione del risultato dell'elezione e della votazione;
 - art. 42 a 45, 46 cpv. 2 e 3 e 47 LDPC, conclusione della procedura;
 - art. 73 a 77 LDPC, iniziativa in affari regionali e comunali;
 - art. 78 a 84 LDPC, referendum popolare;
 - art. 94 LDPC, petizione;
 - art. 1 a 21 ODPC, catalogo elettorale, carta di legittimazione e schede di voto, collocazione e chiusura dei seggi e agevolazioni di voto.
- Art. 2.* 1. Sono elezioni comunali le elezioni del Sindaco, dei membri del Municipio, del Consiglio comunale, del Consiglio scolastico e della Commissione di gestione. *Definizioni*
- Art. 3.* 1. Per le votazioni alle urne il seggio elettorale e di voto è presso il Municipio o in un altro edificio pubblico designato dal Municipio. *Seggi elettorali e di voto*

2. Per il voto per corrispondenza il Municipio designa una bucalettere dell'amministrazione comunale.
3. Il Municipio designa e pubblica la data e l'orario in cui gli aventi diritto di voto possono recarsi alle urne. Queste indicazioni sono inoltre stampate su ogni carta di legittimazione.
- Art. 4.* 1. Il materiale di voto comprende i testi in votazione, le schede di voto, la carta di legittimazione, il materiale per il voto per corrispondenza e il messaggio allestito dal Consiglio comunale. *Materiale elettorale e di voto*
2. Il materiale per le elezioni comprende le schede elettorali e la carta di legittimazione.
- Art. 5.* 1. Le votazioni e le elezioni vengono indette dal Municipio. *Indizione e comunicazione delle votazioni e delle elezioni*
2. La data delle votazioni e delle elezioni viene pubblicata per tempo con l'indicazione dell'oggetto o dell'elezione sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune.
- Art. 6.* 1. Il materiale di voto e per le elezioni la carta di legittimazione vengono spediti agli aventi diritto di voto in modo tale che essi lo ricevano al più presto quattro settimane e al più tardi dieci giorni prima del giorno della votazione o dell'elezione. *Invio del materiale di votazione e di elezione*
- Art. 7.* 1. Consegnando la carta di legittimazione, gli aventi diritto di voto possono deporre il proprio voto personalmente nell'urna, presso un ufficio designato dal Comune, oppure votare anticipatamente per corrispondenza. Il voto per corrispondenza è ammesso a partire dalla ricezione del materiale di voto. *Esercizio del diritto di voto*
2. In caso di voto per corrispondenza la Cancelleria comunale può controllare a campione l'autenticità delle firme apposte sulla carta di legittimazione.
- Art. 8.* 1. Il locale dove si svolgono le operazioni di voto deve disporre di un'urna e di un numero sufficiente di cabine dove ogni elettore trova l'occorrente per compilare le schede e, per le elezioni del Consiglio comunale, il blocchetto delle schede. *Esercizio del diritto di elezione*
2. Gli aventi diritto di voto che per invalidità o altre ragioni sono durevolmente impossibilitati a svolgere personalmente le necessarie operazioni di voto, possono autorizzare una persona avente diritto di voto a loro scelta ad accompagnarle nel locale delle elezioni e in cabina elettorale.
3. È vietato, dopo l'esercizio del diritto di voto, sostare nell'edificio dove ha luogo l'elezione o ritornarvi, fino a spoglio ultimato.
- Art. 9.* 1. Elettori degenti in ospedale, cliniche o case di cura fuori paese hanno la facoltà di eleggere per corrispondenza. La relativa domanda, corredata da certificato medico oppure da una dichiarazione da parte della direzione del relativo istituto che attesti la degenza in ospedale, clinica o casa di cura, è *Procedura in materia di elezioni per ammalati*

da presentarsi al Municipio, su modulo speciale, entro il lunedì precedente la votazione (fa stato il timbro postale).

2. Per l'esercizio del diritto di voto delle persone degenti in ospedali, cliniche o case di cura fuori paese, fanno inoltre stato la legislazione federale e le norme emanate dal Governo.
3. Elettori che per infermità o malattia sono impossibilitati di recarsi alle urne, possono domandare di votare nel luogo di degenza, se questo si trova nel comprensorio comunale. La relativa domanda corredata da certificato medico è da presentarsi per iscritto all'Ufficio elettorale al più tardi alla chiusura dell'urna del giorno di sabato. Il materiale di voto viene consegnato e ritirato da una delegazione dell'Ufficio elettorale.

Art. 10. 1. L'Ufficio elettorale sarà di regola aperto:

Apertura dei seggi e orari

martedì	dalle ore 20.00 alle ore 21.00
venerdì	dalle ore 20.00 alle ore 21.00
sabato	dalle ore 13.30 alle ore 15.30
domenica	dalle ore 08.30 alle ore 11.00

Per le votazioni:

venerdì	dalle ore 17.30 alle ore 18.30
domenica	dalle ore 08.30 alle ore 10.00

Art. 11. 1. Nel tempo in cui le operazioni di voto sono sospese, le urne sigillate vanno depositate sotto chiave in un'unica sede centrale designata dal Municipio. Durante le sospensioni delle operazioni di voto di breve durata, le urne devono essere sorvegliate da due membri dell'ufficio elettorale nelle varie sedi.

Deposito e sorveglianza delle urne

2. Le urne sigillate vanno prese in consegna da due membri dell'ufficio elettorale e di votazione immediatamente prima delle operazioni di voto e riconsegnate non appena tali operazioni sono terminate.
3. Il Municipio designa gli impiegati comunali incaricati della custodia delle urne per le votazioni anticipate presso la Cancelleria comunale.
4. In caso di elezioni, i candidati non possono esercitare la sorveglianza dell'urna né essere membri dell'ufficio di votazione e elezione.

Art. 12. 1. La scheda dei votanti che si recano a uno degli uffici designati dal Comune prima di essere deposta nell'urna deve essere timbrata a tergo da uno dei due custodi in presenza dell'altro.

Timbro delle schede e spoglio

2. Le schede inoltrate per corrispondenza devono a loro volta essere timbrate durante lo spoglio.
3. Lo spoglio dei voti avviene in un'unica sede designata dal Municipio.

- Art. 13.* 1. Sono dichiarati nulli le schede o i blocchi delle schede: *Schede o blocchi delle schede nulli*
- a) non portanti il bollo del Municipio e dell'Ufficio elettorale
 - b) il blocco delle schede contenente più di una scheda contrassegnata con una crocetta
 - c) il blocco delle schede non completo
 - d) il blocco delle schede con interventi su più schede
 - e) schede o blocchi con schede completamente illeggibili
 - f) portati segni di riconoscimento evidenti o che contengono ingiurie
 - g) schede o blocchi con schede sporche o stracciate.
2. Se una sola scheda del blocco delle schede è stata modificata con cancellazioni, aggiunte e/o crocette a fianco dei nominativi, il blocco è da considerarsi valido anche se nell'apposita casella della scheda non è stata apposta la crocetta.
3. Le modalità di voto e utilizzo delle schede sono indicate nella circolare specifica emessa dal Municipio.

- Art. 14.* 1. I risultati delle votazioni e delle elezioni vengono pubblicati nell'organo di pubblicazione ufficiale del Comune. *Pubblicazione dei risultati*

II. Elezioni

- Art. 15.* 1. Il modulo ufficiale per la presentazione delle liste dei candidati viene allestito dalla Cancelleria comunale e va ritirato presso la stessa. *Candidature e inoltro delle liste dei candidati*
2. Le liste dei candidati per le elezioni devono essere inoltrate alla Cancelleria comunale al più tardi 34 giorni prima del giorno della votazione, entro le ore 16.00. La Cancelleria certifica l'avvenuta ricezione entro i termini stabiliti.
3. Le liste non possono contenere più candidati rispetto ai seggi da ripartire.
4. Le liste dei candidati devono essere firmate da almeno cinque proponenti aventi diritto di voto, che nel contempo non possono figurare come candidati sulla lista.
5. Ogni avente diritto di voto può proporre una sola lista elettorale per la stessa carica.
6. Le liste devono:
- a) recare una denominazione che le distingua dalle altre liste;
 - b) designare senza equivoci i candidati e la carica per la quale vengono proposti;
 - c) essere munite dell'indicazione che la firma della lista da parte di ogni singolo candidato comporta l'obbligo per quest'ultimo di accettare un'eventuale nomina alla carica per la quale viene proposto.

7. Sono nulle le proposte che all'inoltro della lista non presentano un numero sufficiente di proponenti.

8. Dopo l'inoltro delle liste le candidature non possono essere ritirate.

Art. 16.

1. La Cancelleria comunale esamina le liste dei candidati inoltrate.

Esame delle liste dei candidati, rettifica

2. Se una lista di candidati contiene degli errori riparabili, la Cancelleria comunale invita i firmatari a precisarla o completarla, fissando loro un termine adeguato. Se la precisazione, o la completazione, non avviene entro i termini stabiliti, la lista è dichiarata nulla.

3. Se un avente diritto di voto figura quale candidato o proponente su più liste, la Cancelleria comunale lo invita a scegliere una sola lista entro un termine adeguato. L'avente diritto di voto viene stralciato quale proponente o candidato dalle altre liste. Se l'avente diritto di voto non dà seguito alla richiesta, la Cancelleria comunale estrae a sorte la lista che viene considerata come sostenuta dal proponente, rispettivamente quella in cui deve figurare il candidato. Il suo nome viene stralciato dalle altre liste. Se al termine dell'operazione di rettifica una lista non presenta candidati oppure presenta un numero insufficiente di proponenti, essa è dichiarata nulla.

4. Il primo firmatario di una lista vale quale recapito postale per tutte le comunicazioni della Cancelleria comunale. In caso di impedimento, questo compito passa al prossimo firmatario.

Art. 17.

1. Si procede ad un'elezione tacita quando il numero delle persone proposte è inferiore o corrisponde al numero di seggi da assegnare.

Elezione tacita e numero insufficiente di candidati

2. In caso di numero insufficiente di candidati il Municipio fissa un nuovo termine per la presentazione delle candidature per i saggi mancanti.

Art. 18.

1. Per l'elezione del Consiglio comunale è ammessa la congiunzione delle liste. Non sono ammesse sottocongiunzioni. La dichiarazione di congiunzione di due o più liste deve essere firmata da tutti i proponenti delle rispettive liste e deve pervenire al Municipio al più tardi 7 giorni dopo il termine di inoltro delle liste dei candidati.

Congiunzione delle liste

2. Le congiunzioni di liste devono essere pubblicate all'albo comunale e affisse nel seggio elettorale.

Art. 19.

1. Le liste vengono numerate secondo sorteggio. In occasione dell'elezione dei Municipali, del Sindaco, del Consiglio scolastico e della Commissione di gestione si procederà ad un'unica estrazione anche se da parte dei gruppi non viene presentata una lista per tutte le cariche. Le liste dei candidati vengono pubblicate al più tardi 10 giorni prima del giorno della votazione sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune nel seguente modo:

Pubblicazione delle liste

1. si indica nel titolo la carica ed il periodo di carica;

2. seguono poi, numerate, le singole liste con i nominativi dei rispettivi candidati e la denominazione della lista;
3. sulle liste per l'elezione del Consiglio comunale, eventuali congiunzioni;
4. in calce alla pubblicazione, si avvertono gli aventi diritto di voto che sono validi solo i voti dati ai candidati annunciati.

- Art. 20.* 1. Tranne che per l'elezione del Consiglio comunale agli aventi diritto di voto viene consegnata per ciascuna elezione una scheda ufficiale con delle linee numerate corrispondenti al numero dei seggi da ripartire, nelle quali inserire a mano il nome e il cognome dei candidati. *Stampa e consegna delle schede*
2. Per l'elezione del Consiglio comunale agli aventi diritto di voto viene consegnato un blocco di schede composto da una scheda prestampata per ciascuna lista con la denominazione della lista, il suo numero di riferimento e il nome dei candidati, oltre che di una lista non prestampata, senza numerazione, senza denominazione e senza nomi di candidati. La scheda bianca non prestampata figura nel blocchetto al primo posto.
- Art. 21.* 1. Per l'elezione del Consiglio comunale l'elettore deve consegnare l'intero blocchetto compilando a sua scelta la scheda non prestampata oppure usando una scheda prestampata. L'elettore sceglie una scheda apponendo una crocetta nel posto indicato sulla scheda che intende scegliere. Nel caso in cui utilizza la scheda non prestampata può indicare il nome e il cognome di ogni candidato di sua scelta e anche scegliere una lista indicandone nell'apposito spazio della scheda il numero e la denominazione. Nel caso in cui utilizza una scheda prestampata può aggiungere candidati di altre liste e stralciare nomi di candidati prestampati. *Riempimento della scheda*
2. Per l'elezione delle altre autorità comunali, l'elettore inserisce a mano nella scheda il nome e il cognome dei candidati che intende scegliere.
- Art. 22.* 1. Le schede per le elezioni in serie che contengono meno nomi delle persone da nominare sono valide. Sono pure valide le schede contenenti più nomi delle persone da eleggere; in tale caso, i nomi eccedenti il numero dei seggi da assegnare sono nulli. I nomi vengono cancellati dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra. *Validità delle schede*
2. Sono nulli i suffragi dati a persone non eleggibili o a persone già figuranti nella stessa scheda (cumulazione). Sono nulli pure i suffragi di incerta attribuzione o quelli dati a persone che non sono state validamente proposte come candidati. In questi casi, i nomi vanno stralciati dalle schede da parte dell'ufficio di votazione e elezione. Le relative schede sono da considerare valide se, dopo le cancellazioni, contengono il nome di almeno un candidato validamente proposto oppure, nel caso dell'elezione del Consiglio comunale, se contengono almeno l'indicazione di una lista.
- Art. 23.* 1. Ad eccezione dell'elezione del Consiglio comunale le elezioni avvengono *Determinazione del*

nell'ambito di un solo turno elettorale e basta la maggioranza relativa. A *risultato dell'elezione*
parità di voti deciderà la sorte.

2. L'elezione del Consiglio comunale avviene con il sistema proporzionale. Il computo dei suffragi e la ripartizione dei seggi avviene applicando per analogia gli art. 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976. I supplenti vengono ripartiti fra le varie liste con la stessa procedura.

3. La nomina non può essere rifiutata.

Art. 24. 1. Nel caso di candidati eletti per cariche incompatibili tra di loro, l'eletto deve *Incompatibilità*
decidere entro le ore 18.00 del lunedì successivo il giorno dell'elezione per quale carica desidera optare. Se con l'opzione una carica rimane vacante, il Municipio dichiara eletto il candidato non ancora eletto che ha ottenuto il miglior risultato.

III. Votazioni

Art. 25. 1. Il messaggio contiene la proposta motivata del Consiglio comunale. In caso *Messaggio*
di iniziativa e referendum si deve tenere conto delle opinioni principali dei promotori.

Art. 26. 1. Una proposta in votazione è accolta se il numero dei sì supera quello dei *Maggioranza*
no. Suffragi in bianco e nulli non vengono considerati. *assoluta*

2. Se il testo in votazione permette di accettare due proposte alternative ed entrambi ottengono più sì rispetto ai no, è determinante il risultato concernente la domanda sussidiaria.

Art. 27. 1. Una risoluzione adottata in votazione popolare può sempre essere *Riesame*
riproposta. Sono riservati i diritti di terzi.

2. Prima della decorrenza di un anno dell'entrata in vigore di una decisione popolare, si entra nel merito di una domanda di riesame solo se ciò viene deciso dalla maggioranza di 2/3 dei votanti. Se la domanda di riesame è accettata, per lo scrutinio in merito all'affare in votazione si applica la maggioranza assoluta in base all'art. 26.

IV. Iniziativa popolare

Art. 28. 1. L'iniziativa avviene tramite la raccolta di firme su delle liste per le firme *Iniziativa*
prestampate e appositamente concepite.

2. Ogni lista per le firme deve indicare:

a) il titolo e il testo completo della domanda di iniziativa;

- b) la data in cui la Cancelleria ha pubblicato sull'organo di pubblicazione ufficiale il deposito dell'iniziativa;
- c) una clausola di ritiro incondizionata;
- d) il nome e l'indirizzo di almeno cinque aventi diritto di voto che costituiscono il Comitato di iniziativa;
- e) l'avvertenza secondo cui è punibile chiunque, senza diritto, firmi una domanda di iniziativa o alteri il risultato di una raccolta di firme per un'iniziativa popolare (art. 282 CP) oppure chiunque si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito della medesima (art. 281 CP).

3. Il titolo dell'iniziativa non può trarre in inganno, non può essere ingiurioso o eccessivamente lungo, non può contenere pubblicità commerciale o personale e dare adito a confusione.

Art. 29. 1. Prima della raccolta delle firme, il Comitato di iniziativa inoltra la lista per le firme alla Cancelleria con l'indicazione della persona che corrisponde per il Comitato di iniziativa con l'ufficio comunale. *Deposito della lista per le firme*

2. La Cancelleria pubblica il titolo, il testo e il nome dei promotori sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune e ne dà comunicazione al Comitato di iniziativa.

Art. 30. 1. L'avente diritto di voto deve apporre a mano in modo leggibile il proprio nome sulle liste delle firme e aggiungere la firma autografa. *Firme*

2. Nell'esercizio del diritto di iniziativa non è ammessa la sostituzione.

3. L'avente diritto di voto deve fornire tutti gli ulteriori dati necessari all'accertamento della sua identità come i nomi, la data di nascita e l'indirizzo.

4. L'avente diritto di voto può firmare l'iniziativa una volta soltanto.

Art. 31. 1. Le liste sono da inoltrare in blocco all'ufficio comunale entro tre mesi dalla pubblicazione del deposito dell'iniziativa sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune. La Cancelleria ne certifica la consegna. Con l'inoltro dell'iniziativa termina la raccolta delle firme. Le liste per le firme inoltrate non vengono restituite e non sono pubbliche. *Inoltro*

Art. 32. 1. Ogni iniziativa può essere ritirata dal Comitato di iniziativa. La dichiarazione di ritiro è vincolante se è firmata dalla maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto del Comitato di iniziativa. *Ritiro*

2. Il ritiro è ammesso fino al momento in cui viene fissata la data della votazione popolare.

Art. 33. 1. La Cancelleria esamina se le liste per le firme corrispondono a quella depositata, se sono state inoltrate entro il termine e se soddisfano le *Esame e riuscita*

prescrizioni formali. Essa accerta il diritto di voto dei firmatari e il numero totale delle firme valide. In seguito, la Cancelleria presenta un rapporto al Municipio. Il Municipio decide se l'iniziativa è riuscita e ne dà comunicazione al Comitato di iniziativa.

2. Il Consiglio comunale verifica che l'iniziativa sia di contenuto conforme al diritto, decide sulla validità dell'iniziativa e comunica per iscritto la propria decisione al Comitato di iniziativa.

- Art. 34.*
1. La domanda di iniziativa concernente un progetto elaborato è presentato al Consiglio comunale per il dibattito preliminare. L'iniziativa va sottoposta alla votazione popolare entro un anno e mezzo dall'inoltro, con un messaggio ed eventualmente un controprogetto del Consiglio comunale. *Procedura e votazione popolare*
 2. Se la domanda di iniziativa concerne una proposta generica e il Consiglio comunale l'accetta, la votazione popolare sul testo generico non ha luogo. Se il Consiglio comunale non accetta l'iniziativa, la proposta generica deve essere sottoposta alla votazione popolare entro un anno e mezzo, unitamente ad un messaggio.
 3. Se gli aventi diritto di voto, rispettivamente il Consiglio comunale, hanno accettato un'iniziativa concernente una proposta generica, il Municipio elabora un progetto dettagliato e lo sottopone al Consiglio comunale per il dibattito preliminare. Il progetto dettagliato deve essere sottoposto a votazione popolare entro un anno e mezzo dall'accettazione dell'iniziativa generica, con un messaggio ed eventualmente un controprogetto.
 4. Se in votazione popolare vengono accettati sia l'iniziativa popolare che un eventuale controprogetto, è determinante il risultato concernente la domanda sussidiaria.

- Art. 35.*
1. Se la domanda di iniziativa concerne il riesame di una decisione popolare in vigore da meno di un anno, viene indetta prima la votazione sulla domanda di riesame. Il termine di un anno e mezzo per evadere la domanda di iniziativa decorre in questo caso, dal giorno in cui il popolo ha accettato la domanda di riesame. *Termine per la votazione popolare in caso di riesame*

V. Referendum facoltativo

- Art. 36.*
1. Per la procedura di referendum, valgono le disposizioni dello Statuto e per analogia gli art. 28 e 31 della presente legge. Per il resto valgono per analogia le norme del diritto cantonale. *Procedura*

VI. Votazione consultiva

- Art. 37.*
1. Il risultato di una votazione consultiva non è vincolante. *Valore giuridico*

VII. Entrata in vigore

- Art. 38. 1. La presente legge entra in vigore il 1. ottobre 2021, a condizione che sia stato approvato anche il nuovo statuto comunale posto in votazione popolare il2021 *Entrata in vigore*
2. Con l'entrata in vigore di questa legge viene abrogato il regolamento comunale sulle elezioni e votazioni del 2 settembre 1990.